

DIREZIONE STRATEGICA

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2024	27

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 27 DATA DI ADOZIONE 27/03/2024

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI "PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI EX CAT. D, CCNL COMPARTO SANITÀ" - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 25/01/2024 – ANNULLAMENTO D'UFFICIO ATTI IN AUTOTUTELA EX ART.21 NOVIES L.N. 241/90.

Estensore	Elisa Calvisi
Responsabile del Procedimento	Elisa Calvisi
Dirigente	Elisa Calvisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 64/1998 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo – così come modificata dalla L.R. n. 27/2010;
- la DGR n. 2532 del 1°/12/1999 con la quale è stata costituita l'Agenzia con sede legale in Pescara;
- la DGR n. 636/2012 e la successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell'ARTA Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;

RICHIAMATI:

- il D.L 30 marzo 2001, n. 165, recante : *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- la Legge n. 132/2016, resa in materia di *“Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”*;
- il DPR del 9 maggio 1994, n. 487, recante : *“Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”*;
- la Legge 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii;

DATO ATTO che l'Agenzia:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 48/2023, resa in data 27.04.2023, ha proceduto all'approvazione del P.I.A.O. Triennio 2023 – 2025;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 86/2023 recante data 7.08.2023, ha approvato le variazioni all'annualità 2023, relativamente alla Programmazione del Fabbisogno di Personale;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 8/2024 recante data 25.01.2024, in conformità alle suddette deliberazioni, ha approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale a tempo pieno e indeterminato, Area professionisti della salute e funzionari (ex. cat. D), CCNL, Comparto Sanità, avviando la procedura per l'assunzione delle prefate figure professionali;

DATO ATTO che:

- in data 01/02/2024, detto bando è stato pubblicato sulla *“Piattaforma unica di reclutamento”* in PA e sul sito dell'ARTA Abruzzo, nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”* -*“Bandi di concorso”*, con fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande in data 04/03/2024;
- entro il prefato termine sono pervenute n. 129 istanze di partecipazione per via telematica attraverso la piattaforma unica di reclutamento in PA;
- nessuna altra attività amministrativa è stata successivamente posta in essere dagli Uffici dell'Agenzia nell'ambito della procedura selettiva pubblica in interesse;



PRESO ATTO che in data 05/03/2024, con prot. n. 8335, è stata acquisita al protocollo dell'Ente la notifica del ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – Sede di Pescara da ANAAO ASSOMED, con sede in Roma Via XX Settembre n. 68, contro Arta Abruzzo, per l'annullamento, *“previa adozione degli opportuni procedimenti cautelari”*, del suddetto *“bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale a tempo pieno e indeterminato, Area professionisti della salute e funzionari (ex. cat. D), CCNL, Comparto Sanità”*, della deliberazione del Direttore Generale di ARTA Abruzzo n. 8 del 25/01/2024, recante: *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami “per la copertura di n. 2 (due) posti di collaboratore tecnico professionale a tempo pieno e indeterminato, area professionisti della salute e funzionari ex cat. d, ccnl comparto sanità”*, nonché di ogni altro atto al bando annesso, connesso, presupposto o conseguenziale;

CONSIDERATO che l'impugnativa *de qua* è stata avvalorata da copiosa e consolidata giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo;

TENUTO CONTO che l'univocità del sovra menzionato indirizzo giurisprudenziale impone a questa Amministrazione di valutare i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, in autotutela, degli atti amministrativi che si assumono affetti da vizi di illegittimità;

EVIDENZIATO che il potere di annullamento in autotutela è qualificabile come il potere dell'amministrazione di rimuovere unilateralmente ed autonomamente gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'interesse pubblico;

ATTESO che, nell'ambito del potere generale di autotutela, si rinviene il potere di riesame degli atti amministrativi, che declina una espressione di autotutela c.d. *“decisoria spontanea”*, la quale consiste nella rivalutazione discrezionale di situazioni di fatto e/o di diritto poste alla base di un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione che ha adottato l'atto iniziale;

SOTTOLINEATO che tale potere di annullamento, dotato di efficacia *ex tunc*, in quanto volto al ritiro di un precedente provvedimento amministrativo di cui si sospetta un vizio di legittimità, affonda le proprie radici nell'art. 21 *novies* della L.n.241/90 e nell'art.97 della Costituzione, vale a dire nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in virtù del quale la stessa è chiamata ad adottare atti il più possibile rispondenti alle finalità a cui è preordinata l'attribuzione dei poteri conferitigli dall'ordinamento, al fine di garantire il perseguimento dell'interesse generale;

SOTTOLINEATO altresì che secondo i principi giurisprudenziali enucleati dal Consiglio di Stato e confluiti, sostanzialmente, nell'art. 21 *novies* della L.n.241/90, i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento sono l'illegittimità originaria del provvedimento, l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari, e l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;

CONSIDERATO che parte ricorrente contesta ad Arta la violazione e la falsa applicazione della normativa dettata in materia, nonché l'eccesso di potere, ritenendo che:” *Omissis....Il bando associa illegittimamente la figura del biologo al profilo del Collaboratore tecnico professionale”*;

CONSIDERATO che la citata procedura selettiva, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in



essere la sola pubblicazione del relativo bando, ed essendosi perfezionata la sola ricezione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21 – *octies* della Legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso /CFR – Cons. Stato, sent n. 838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012;

CONSIDERATA infine l'indubbia sussistenza dell'interesse pubblico, declinantesi sia nell'evitare di esporre l'Ente agli oneri derivanti da probabili soccombente conseguenti ad un eventuale accoglimento delle ragioni invocate da parte ricorrente sia a sottrarre l'amministrazione all'inevitabile periodo di incertezza corrispondente ai tempi del giudizio;

EVIDENZIATO che ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.21 *novies* della L.N.241/90;

RITENUTO che il potere di annullamento di una procedura selettiva, come motivato, rientri nella discrezionalità della P.A. e che il presente provvedimento ossequi i criteri di economicità ed efficacia di cui all'art.1, comma 1, della L.n. 241/90, come modificato dalla Legge n.15/2005;

RILEVATO che, in circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse e di un mutamento della situazione di fatto che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

RITENUTO, riesaminati gli atti in oggetto, di procedere, in autotutela, ex art. 21 *novies* L.N.241/90 all'annullamento:

- del "*Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale a tempo pieno e indeterminato, Area professionisti della salute e funzionari (ex. cat. D), CCNL, Comparto Sanità*";
- della Deliberazione del Direttore Generale di ARTA Abruzzo n. 8 del 25/01/2024, recante, parimenti : "*Bando di concorso pubblico per titoli ed esami "per la copertura di n. 2 (due) posti di collaboratore tecnico professionale a tempo pieno e indeterminato, area professionisti della salute e funzionari ex cat. d, ccnl comparto sanità*";

DATO ATTO che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio agenziale;

RICHIAMATO il CCNL del Comparto Sanità Triennio 2019 – 2021;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico ;



Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotti e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **di annullare**, in autotutela, ex art.21 *novies* L.n.241/90:
 - la deliberazione del Direttore Generale n. 8/2024, recante : *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale a tempo pieno e indeterminato, Area professionisti della salute e funzionari (ex. cat. D), CCNL, Comparto Sanità”*;
 - il *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale a tempo pieno e indeterminato, Area professionisti della salute e funzionari (ex. cat. D), CCNL, Comparto Sanità”*;
2. **di dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio agenziale;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”* Area *“Bandi di concorso”* e sull'Albo Pretorio, con valenza di notifica, ai sensi di legge, agli interessati ;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Data, 27/03/2024

Il Direttore Generale

DIONISIO MAURIZIO / InfoCamere S.C.p.A.

